Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 289

Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi

16/06/2024 - 03:53

Indice

1. DDL S. 289 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 289 4
1.3. Trattazione in Commissione 7
1.3.1. Sedute 8
1.3.2. Resoconti sommari 9
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 10
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 14/05/2024 11

1. DDL S. 289 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 289

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 289

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ELIA** , **VERDUCCI** , **FINA** e **CAMUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2022

Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi

Onorevoli Senatori. - Il compito delle Forze di polizia è certamente centrale per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini italiani.

Tale ruolo attribuisce funzioni, ovviamente, molto delicate agli agenti di pubblica sicurezza, quindi è bene che a tali responsabilità corrispondano anche adeguati strumenti per la tutela dei cittadini da eventuali abusi del diritto che occasionalmente si potrebbero verificare.

La cronaca ha, purtroppo, registrato episodi in cui dopo abusi da parte delle Forze di polizia non è stato possibile garantire un'adeguata tutela in sede giudiziaria, anche per la difficoltà di riconoscere in maniera univoca l'identità dell'autore di tali abusi. Il caso che nella memoria collettiva rappresenta il maggior *vulnus* al rapporto tra opinione pubblica e Forze di polizia rimane certamente quello di Genova nel 2001 in occasione del Vertice G8.

Si ritiene, dunque, necessaria una normativa che renda più semplice l'identificazione del personale delle Forze di polizia tramite appositi strumenti.

A tale proposito si possono citare anche molte dichiarazioni e atti ufficiali, compresi atti legislativi, delle istituzioni dell'Unione europea e nazionali. Solo a titolo esemplificativo si ricorda la risoluzione 2011/2069(INI) del Parlamento europeo, del 12 dicembre 2012, che nella raccomandazione 192 invita gli Stati membri ad assicurarsi che i propri agenti di polizia utilizzino un numero di identificazione.

In chiave di legislazione comparata, possiamo notare come diversi Paesi europei prevedano già questa tipologia di identificazione: nel Regno Unito la « *Dress Code Policy* » per la polizia metropolitana di Londra stabilisce l'obbligo per tutti gli agenti in servizio di esporre il codice identificativo nella spallina dell'uniforme, in modo che sia « visibile in ogni momento »; in Francia il decreto del Ministro dell'interno, dell'oltremare e delle collettività territoriali, firmato dal Primo Ministro Manuel Valls nel dicembre 2013, ha introdotto l'obbligo per gli agenti in servizio, sia in uniforme sia in borghese, di esporre un codice identificativo individuale di sette cifre, il « *référentiel des identités et de l'organisation* »; in Grecia, nel gennaio 2010, il Governo ha emendato il precedente regolamento sull'identificazione pubblica della polizia, introducendo l'obbligo per tutti gli agenti di rendere visibile nelle proprie spalline un codice di riconoscimento individuale.

Accanto al tema dell'identificazione degli operatori delle Forze di polizia impegnati in operazioni di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, esiste quello, altrettanto sensibile e richiesto dagli stessi operatori delle Forze di polizia, dell'utilizzazione delle cosiddette « *bodycam* », ossia delle telecamere sulle divise. Già da tempo, infatti, sono state avviate diverse sperimentazioni nel nostro Paese, i cui risultati sono stati considerati in modo positivo ed esiste in proposito anche un parere del Garante per la protezione dei dati personali, del 31 luglio 2014, che ne ha autorizzato l'uso durante le manifestazioni, ma solo in caso di effettiva necessità.

Il presente disegno di legge è composto da cinque articoli.

In particolare, l'articolo 1 dispone l'obbligo di indossare la divisa per tutto il personale delle Forze di

polizia impegnate per la tutela dell'ordine pubblico. L'articolo 2 istituisce l'obbligo di avere sul casco e sulla divisa un codice identificativo ben visibile e il divieto di nasconderlo o di indossare il casco con il codice di una persona diversa. L'articolo 3 disciplina l'introduzione in via generale e l'utilizzazione delle microtelecamere (*bodycam*). L'articolo 4 prevede, invece, per il personale autorizzato a operare non in uniforme il divieto di utilizzare indumenti o segni distintivi che lo possono qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici o vigili del fuoco. L'articolo 5, infine, reca disposizioni finanziarie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici)

1. Il casco di protezione indossato dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 1 riporta sui due lati e sulla parte posteriore un codice alfanumerico che consente l'identificazione dell'operatore che lo indossa.

2. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.

3. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto altresì divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.

4. Il codice alfanumerico di cui al comma 1 è altresì applicato:

a) all'uniforme indossata, nella parte superiore dell'uniforme o di un altro indumento identificativo in modo da essere chiaramente visibile sia davanti che da tergo;

b) sul *gilet* tattico.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 6.000 e le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento di appartenenza.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, stabilisce con proprio decreto le modalità di tenuta del registro di cui al comma 2.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di microtelecamere)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato nelle attività di cui all'articolo 1 sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate « *bodycam* », per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l'ordine pubblico.

2. Le *bodycam* sono attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tal fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un *server* protetto.

3. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si rilevi, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal *server* di cui al comma 2.

4. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni delle *bodycam* è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle *bodycam* e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse *bodycam*.

Art. 4.

(Disposizioni per il personale autorizzato a operare non in uniforme)

1. Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, è fatto comunque divieto di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o ai servizi di pubblico soccorso, quali medici, paramedici e vigili del fuoco.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 216 (pom.) del 14/05/2024

collegamento al documento su www.senato.it

1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
MARTEDÌ 14 MAGGIO 2024
216ª Seduta
Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.
La seduta inizia alle ore 14,15.
IN SEDE REDIGENTE
(256) Ilaria CUCCHI e altri. - Disposizioni in materia di bodycam e identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico
(289) Cecilia D'ELIA e altri. - Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico e di applicazione di microtelecamere alle uniformi
(735) Alessandra MAIORINO e altri. - Introduzione dell'utilizzo di codice identificativo e di videocamere per gli agenti di pubblica sicurezza
(Discussione congiunta e rinvio)
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge n. 256, a prima firma della senatrice Cucchi, che si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 dispone che il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare in servizio di ordine pubblico, nonché durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.
L'articolo 2 prevede che, al fine di consentire l'identificazione del personale di cui all'articolo 1, ogni operatore sia dotato di un codice individuale identificativo alfanumerico, di cui sono disciplinate le caratteristiche tecniche e le modalità di esposizione. Viene previsto poi il divieto di utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza. L'Amministrazione di appartenenza è chiamata a tenere un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è assegnato il codice. Si rimette poi ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro della difesa, le modalità di tenuta del predetto registro.
L'articolo 3 prevede che - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge - le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nei servizi di cui all'articolo 1 vengano dotate di microtelecamere (*bodycam*), per la ripresa di quanto avviene in tutti i servizi di ordine pubblico in cui l'operatore viene impiegato, fermo restando il divieto di utilizzarle a scopi di identificazione univoca o di riconoscimento facciale, in assenza di notizia di reato. Si stabilisce che le

bodycam siano attivate dai tecnici delle Forze di polizia per la durata di tutto il servizio. A conclusione del servizio, gli operatori consegnano le registrazioni ai tecnici preposti, che provvedono al loro salvataggio su appositi supporti informatici. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate per ventiquattro mesi al termine dei quali, qualora non si ravvisi notizia di reato, sono automaticamente cancellate. All'atto dell'iscrizione della notizia di reato, il pubblico ministero acquisisce immediatamente i video relativi agli operatori e alle operazioni cui il fatto si riferisce.
L'articolo 4 attiene alle sanzioni amministrative comminate in caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2.
L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
Il disegno di legge n. 289, a prima firma della senatrice D'Elia, si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 dispone che il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e da quelle della presente legge.
L'articolo 2 reca le prescrizioni in materia di codici di identificazione alfanumerici, prevedendo, tra l'altro, che l'amministrazione di appartenenza tenga un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali e ufficiali ai quali è stato assegnato il casco. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che impediscano l'identificazione dell'operatore. È fatto, altresì, divieto di indossare caschi assegnati ad altri operatori, nonché di indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio atti a oscurare il codice identificativo, ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza. Viene comminata un'apposita sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione delle norme di cui al presente articolo e si rinvia ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di tenuto del registro degli operatori tenuti ad indossare il casco.
L'articolo 3 prevede che - entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge - le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impiegato nelle attività di cui all'articolo 1 vengano dotate di microtelecamere (*bodycam*), per l'eventuale ripresa di quanto avviene in situazioni di criticità per l'ordine pubblico. Si stabilisce che le *bodycam* siano attivate dai tecnici delle Forze di polizia a tal fine preposti solo in caso di effettiva necessità e, in particolare, in caso di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale viene poi registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell'utilizzo. A conclusione del servizio, gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un *server* protetto. Le registrazioni effettuate dalle *bodycam* sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; si prevede l'immediata cancellazione dal *server* delle relative registrazioni, nel caso in cui non si rilevi pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Si rinvia ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni da applicare in relazione all'installazione delle *bodycam* e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle medesime *bodycam*.
L'articolo 4 vieta al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare impegnato in servizio di ordine pubblico, autorizzato per ragioni di servizio a operare non in uniforme, di indossare indumenti o segni distintivi che lo possano qualificare come appartenente alla stampa o a servizi di pubblico soccorso.
L'articolo 5 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
Il disegno di legge n. 735 - a prima firma della senatrice Maiorino - si compone di tre articoli.
L'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, modifica l'articolo 12 della legge n. 121 del 1981 (*Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza*), comminando una serie di sanzioni anche di carattere disciplinare, per le quali si richiama il dPR n. 737 del 1981, nei confronti del personale appartenente alle Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di

finanza) e al superiore gerarchico, in caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, come modificato dalla lettera *b)*.
L'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, modifica, infatti, l'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, disponendo che gli appartenenti alle Forze di polizia debbano essere dotati di un codice alfanumerico personale da esporre in maniera tale da essere facilmente riconoscibile al fine di consentire l'identificazione degli stessi. È altresì previsto che il capo squadra e un altro componente dell'unità organica degli appartenenti alle Forze di polizia, durante il servizio di ordine pubblico, debbano essere provvisti di microtelecamera finalizzata a registrare continuativamente gli avvenimenti in cui sono coinvolti.
L'articolo 2 prevede che - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano determinati i criteri generali volti a regolare le modalità di attuazione di cui all'articolo 30 della legge n. 121 del 1981, come introdotti dalla citata lettera *b)* dell'articolo 1, comma 1.
L'articolo 3 reca la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.
Stante la stretta connessione tematica dei disegni di legge sopra illustrati, propone che siano esaminati congiuntamente.
La Commissione conviene.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) chiede di svolgere un breve ciclo di audizioni, coinvolgendo anche i sindacati delle forze dell'ordine, per dimostrare che le misure proposte sono una forma di garanzia non solo per i manifestanti, ma anche per lo stesso personale delle Forze di polizia.
Il PRESIDENTE prende atto della proposta e rinvia a una prossima seduta l'organizzazione dei lavori sui disegni di legge in titolo.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(961) *DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per la tutela della mobilità del personale appartenente alle Forze dell'ordine impegnato nella lotta alla criminalità e modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203*

(Discussione e rinvio)
Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) riferisce sul disegno di legge in titolo, a prima firma del senatore De Priamo, che si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 prevede, al comma 1, che lo Stato tuteli la mobilità del personale delle Forze dell'ordine e dei rispettivi nuclei familiari, nel quadro delle misure volte al contrasto della criminalità organizzata. Il comma 2 dispone che - in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1 - lo Stato adotti i provvedimenti volti a favorire l'assegnazione in locazione o in godimento di alloggi sociali realizzati secondo le disposizioni vigenti in tema di edilizia agevolata e sovvenzionata, oltre a tutelare il legittimo esercizio del diritto di riscatto e di prelazione dell'alloggio concesso in locazione o in godimento al personale appartenente alle Forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991.
L'articolo 2 inserisce un comma aggiuntivo al predetto articolo 18 del decreto-legge n. 152 del 1991, prevedendo la facoltà per il personale interessato di esercitare il diritto di riscatto dell'alloggio nel rispetto delle disposizioni recate da un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la cui applicazione è prevista anche in relazione ai contratti stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale. Si prevede poi che la disciplina di cui al citato decreto ministeriale operi anche con riferimento ai contratti scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i conduttori abbiano esercitato la facoltà di riscatto entro la data di scadenza del contratto stesso ovvero abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
L'articolo 4 dispone, infine, che la presente legge entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(838) *LISEI e altri. - Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di*

benefici in favore delle vittime del terrorismo

(Discussione e rinvio)

La relatrice SPINELLI (*FdI*) riferisce sul disegno di legge in esame, d'iniziativa dei senatori Lisei e altri, che si compone di sette articoli.

L'articolo 1 modifica in più punti la legge 3 agosto 2004, n. 206, che reca norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all'estero, e dei loro familiari superstiti. Si tratta, per lo più, di correzioni interpretative e di interventi normativi che estendono i benefici già previsti. In particolare, si prevede che: sia uniformata la platea dei beneficiari e siano semplificati e accorciati i termini temporali di attribuzione dei benefici, fissandoli a quattro mesi dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato - qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza - ed eliminando ogni termine di prescrizione e decadenza per tutte le vittime; siano riconosciuti i vitalizi mensili a favore di tutti i familiari aventi diritto degli invalidi dal 50 per cento e oltre, eliminando l'attuale esclusione dei familiari degli invalidi deceduti prima del 1° gennaio 2014; siano uniformati i criteri di valutazione attraverso il riconoscimento del danno biologico e morale anche per gli invalidi a causa di attentati avvenuti e valutati successivamente alla data del 26 agosto 2004 nonché le revisioni per aggravamenti senza limitazioni; siano abrogate alcune disposizioni superate e non più applicabili; siano riallineati diversi benefici in materia pensionistica (7,5 per cento di rivalutazione della retribuzione pensionabile per tutte le categorie; esenzione totale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)).

L'articolo 2, con la sostituzione e riscrittura dell'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 e con l'abrogazione del comma 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017, introduce un nuovo meccanismo per la rivalutazione automatica dell'importo dei trattamenti pensionistici - diretti, indiretti e di reversibilità - in favore delle vittime del terrorismo. Nello specifico, la disposizione prevede che la rivalutazione annua dell'importo dei predetti trattamenti pensionistici, da applicare a decorrere dal 1° settembre 2004, sia determinata applicando all'importo della pensione dell'anno precedente l'adeguamento annuo al costo della vita, egualmente per tutti gli aventi diritto, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con l'ulteriore incremento dell'1,25 per cento annuo. Il medesimo articolo, inoltre, ripristina la disciplina della cosiddetta «clausola oro», disponendo che i dipendenti pubblici, in alternativa alla suddetta rivalutazione automatica annua, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possano optare per l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

L'articolo 3 estende a tutte le vittime italiane di attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, i benefici economici, fiscali e previdenziali già previsti dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) per i familiari delle vittime dell'attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016.

L'articolo 4 reca disposizioni concernenti la rideterminazione della percentuale del danno biologico e morale delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, i cui criteri medico-legali sono stabili dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, a norma dell'articolo 6 della legge n. 206 del 2004.

Nello specifico, il comma 1 prevede che la commissione medica ospedaliera della sanità militare abbia competenza per gli accertamenti relativi agli attentati commessi nel territorio nazionale e all'estero.

Il comma 2 stabilisce un nuovo criterio per la determinazione della percentuale del danno morale per gli attentati terroristici, che viene stabilita applicando i due terzi del valore percentuale del danno biologico, con un minimo comunque non inferiore a un terzo del danno biologico medesimo.

Il comma 3 dispone che, in attesa della predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), la percentuale del danno biologico determinata transitoriamente in base alla tabella delle menomazioni, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000, sia a sua volta aumentata, da parte dei competenti organismi sanitari, in

misura pari a: 30 per cento per invalidità accertate pari o superiori al 10 per cento; 20 per cento per invalidità pari o inferiori al 9 per cento.
Ai sensi del comma 4, la percentuale di invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella stabilita dalla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in sede giudiziale.
Il comma 5 dispone che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il Governo provveda ad apportare al dPR n. 181 del 2009 le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.
L'articolo 5 autorizza il Governo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento che reca le disposizioni attuative in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla proposta di legge, nonché ad aggiornare le disposizioni riguardanti la normativa nazionale attuativa dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
L'articolo 6 stabilisce che le disposizioni sono introdotte in conformità ai principi dell'articolo 2 della Costituzione e non possono essere interpretate in senso restrittivo o limitate in sede attuativa.
L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni, che sono valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Ricorda che, in occasione dell'avvio dell'esame del disegno di legge n. 991 ("Estensione benefici vittime del terrorismo"), era stata proposta la congiunzione dei due disegni di legge.
Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), pur comprendendo lo spirito di quest'ultima proposta, invita a considerare che il tema delle vittime di violenza politica meriterebbe un approfondimento specifico, per cui sarebbe più opportuno esaminare i due disegni di legge parallelamente, ma in modo distinto. Fa presente che anche le associazioni delle vittime preferirebbero tale soluzione.
Il senatore LISEI (*FdI*) concorda con il senatore Parrini, purché l'*iter* dei due disegni di legge proceda di pari passo.
Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) conviene sulla opportunità di esaminare i due provvedimenti in modo disgiunto.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(737) Daisy PIROVANO e altri. - Istituzione della Giornata nazionale della meraviglia

(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge in titolo è stato riassegnato alla Commissione in sede deliberante.
Propone quindi di acquisire le fasi dell'esame già svolto in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, assumendo come testo base l'articolato 737-A, definito al termine dell'esame in sede redigente.
Propone altresì di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno.
La Commissione conviene sulle proposte procedurali testé formulate.
Si passa, quindi, alla votazione degli articoli.
Previa verifica del numero legale, è posto ai voti l'articolo 1, che è approvato all'unanimità.
In esito a distinte votazioni, sono quindi approvati all'unanimità gli articoli 2, 3 e 4.
Si passa alla votazione finale.
La senatrice MAIORINO (*M5S*) sottolinea che il provvedimento è volto a sostenere le associazioni impegnate nel portare serenità e "meraviglia" ai bambini che vivono in contesti di guerra e morte. A tale proposito, ricorda che la discussione del disegno di legge in titolo era stata avviata dopo l'inizio del conflitto russo-ucraino, causato dall'invasione della Russia. Negli ultimi mesi, si è purtroppo aggiunto il tragico attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, cui ha fatto seguito il massacro di circa 35.000 civili palestinesi, per la maggior parte donne e bambini, da parte di Israele.
Esprime quindi l'auspicio che vi sia l'impegno dell'Italia ad agire anche a livello internazionale per fare il possibile affinché cessino questi conflitti.

La Commissione approva quindi all'unanimità il disegno di legge nel suo complesso.
Il PRESIDENTE sospende la seduta per consentire lo svolgimento di un Ufficio di Presidenza dedicato alla programmazione dei lavori.
La Commissione prende atto.
La seduta, sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 14,40.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è stabilito, su richiesta del Gruppo PD - prima di procedere alla votazione del parere sulla proposta di nomina del professor Chelli a presidente dell'ISTAT - di individuare una sede di confronto con il Ministro della pubblica amministrazione, che è competente per materia, con particolare riferimento alla regolarità della procedura istruttoria seguita per la designazione del candidato.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,45.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.